

### LA DIRETTRICE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che modifica il sistema disciplinare per i dipendenti pubblici;

Evidenziato in particolare il Titolo IV, capo V "Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti" del D. Lgs. 150/2009 che ha sostituito l'art. 55 del D. Lgs. 165/2001 ed ha introdotto nuove disposizioni in materia di procedimenti disciplinari;

Visto il Titolo V - *Norme Disciplinari* del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 2006-2009 Comparto università;

Vista la Legge n. 190 del 2012 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con Decreto del Rettore n. 361 del 31 ottobre 2012, in particolare l'articolo 26 lettera m) in cui si prevede che il Direttore generale "esercita il potere disciplinare nei confronti del personale dirigente, del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca e dei collaboratori esperti linguistici, fatta eccezione per i casi in cui, ai sensi di legge, detto potere faccia capo direttamente ai responsabili di struttura con qualifica dirigenziale";

Visto il Codice di Comportamento del personale dell'Università degli Studi di Teramo adottato ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e in vigore dal 15 febbraio 2014, in particolare l'art. 17;

Preso atto, che con orientamento n. 11 del 4 novembre 2014, l'ANAC ha precisato che il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) può rivestire anche il ruolo di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, in quanto una potenziale situazione di conflitto di interessi nello svolgimento di entrambe le funzioni sussiste nel solo caso in cui lo stesso RPC sia interessato dal citato procedimento disciplinare e che in tal caso dovrà essere costituito e convocato ad hoc un organismo straordinario con competenze disciplinari nei confronti del RPC, al fine di salvaguardare l'indipendenza e la terzietà di quest'ultimo;

Ritenuto quindi, che con tale orientamento si intende superata la Circolare n. 1 del 2013 della Funzione Pubblica laddove prospettava la configurazione di un conflitto di interessi e, quindi, di una incompatibilità nella coincidenza, in capo alla medesima persona, delle funzioni di Responsabile della corruzione e dei procedimenti disciplinari;

Ritenuto altresì, che si intende superato anche l'orientamento n. 25 del 28 maggio 2014 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione prevedeva che "Non è opportuno che il responsabile della prevenzione della corruzione rivesta anche il ruolo di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, potendosi versare in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi";

La Direttrice Generale

*Considerato* che con il DDG n. 386 del 21.08.2014 l'Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari, collocato nell'ambito degli uffici di Staff, gode di un regime di autonomia, nonché delle guarentigie previste dalla normativa vigente per gli Uffici legali degli Enti pubblici;

*Ritenuto*, in ogni caso di strutturare diversamente l'iter dei procedimenti disciplinari che, dovendo assumere un connotato di terzietà, non richiede la costituzione di appositi uffici e ciò anche tenuto conto delle attività, ad oggi, svolte dall'Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari con particolare riferimento al numero di procedimenti attivati e portati a termine;

*Richiamato* il D.R. n. 318 del 18.07.2013 con cui la Dirigente Generale, unico dirigente presso l'Ente, è stata nominata responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190 del 2012;

*Tenuto conto* in ogni caso, delle ridotte dimensioni dell'Ateneo che impongono di valutare l'adozione di moduli organizzativi flessibili tesi a soddisfare l'esigenza dello svolgimento di procedimenti disciplinari secondo efficienza ed efficacia;

*Ritenuto*, di dover ulteriormente garantire l'autonomia dell'Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari dovendosi ritenere che la funzione del responsabile di cui alla citata L. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., che ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni;

*Sentita* la Preside Prof. Floriana Corsi della Facoltà di Giurisprudenza;

*Acquisita* la disponibilità dei designandi componenti;

#### DECRETA

1. Di costituire la Commissione procedimenti disciplinari del personale tecnico-amministrativo, così composta:

- Prof. Gino SCACCIA – Prof. Ordinario di Diritto Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza;
- Dott. Biagio CONSORTI – Responsabile dell'Ufficio Personale TAB;
- Dott.ssa Marina GARELLI – Responsabile dell'Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari.

2. Alla Commissione è attribuita l'istruttoria dei procedimenti disciplinari sino alla proposta di sanzione disciplinare al personale tecnico-amministrativo ed ai collaboratori ed esperti linguistici in applicazione dell'art. 55 bis commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 165/2001, ferma restando la potestà di irrogazione delle sanzioni disciplinari in capo al Direttore Generale, quale titolare dell'esercizio dell'azione disciplinare;

3. Il Direttore Generale non si discosterà dalla proposta di provvedimento della Commissione salvo che per motivate ed espresse ragioni;

4. L'incarico ha una durata di 3 anni.

La Direttrice Generale

Maria Orfeo

